

The logo for INAIL, consisting of the letters 'INAIL' in a bold, white, sans-serif font, positioned on a dark blue rectangular background.

6 maggio 2019

Diana Artuso

Direttore Inail Palermo Trapani

Sala Terrasi

Camera di Commercio Palermo

**Bando Isi 2018 Incentivi a sostegno delle imprese che investono in sicurezza**

## Le Finalità del Bando Isi Inail Il quadro normativo

- **Incentivare** le imprese a realizzare progetti per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro.
- Per “**miglioramento dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro**” si intende il miglioramento documentato delle condizioni di salute e di sicurezza dei lavoratori rispetto alle condizioni preesistenti e riscontrabile con quanto riportato nella valutazione dei rischi aziendali.
- **Incentivare le micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria** dei prodotti agricoli per l’acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature di lavoro caratterizzati da soluzioni innovative per abbattere in misura significativa le emissioni inquinanti e, in concomitanza, conseguire la riduzione del livello di rumorosità o del rischio infortunistico o di quello derivante dallo svolgimento di operazioni manuali. Per questi finanziamenti gli acquisti da realizzare devono soddisfare **l’obiettivo del miglioramento del rendimento e della sostenibilità globali dell’azienda agricola in particolare mediante una riduzione dei costi di produzione, il miglioramento e la riconversione della produzione, il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori.**

## Le Finalità del Bando Isi Inail Il quadro normativo

- I finanziamenti sono concessi:
- in attuazione dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro" e s.m.i., e dell'articolo 1, commi 862 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
- con **procedura valutativa a sportello** ai sensi dell'articolo 5 e seguenti, del d.lvo 31 marzo 1998, n. 123 "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59" e s.m.i.

# Riferimenti normativi

## **Decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81**

«Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro» e s.m.i., articolo 11, comma 5

**Regolamento (UE) n.717/2014** della Commissione del **27 giugno 2014** relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* nel settore della pesca e dell'acquacoltura

**Regolamento (UE) n.1408/2013** della Commissione del **18 dicembre 2013 come modificato dal Regolamento n. 316/2019** relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo


## **Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 123**

«Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59» e s.m.i., articolo 5 e seguenti

**Regolamento (UE) n.1407/2013** della Commissione del **18 dicembre 2013** relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'unione europea agli aiuti *de minimis*

**Regolamento Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014**, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006

# L'AVVISO PUBBLICO ISI 2018: BANDO UNICO STANZIAMENTO TOTALE NAZIONALE € 369.726.206 DISTRIBUITI IN 5 ASSI DI FINANZIAMENTO



SICILIA stanziamento totale € 23.788.764,00

Prima della pubblicazione degli elenchi cronologici definitivi gli importi relativi all'eventuale nuovo stanziamento potranno essere oggetto di variazione comunicata sul portale istituzionale

<b>Asse 1-</b> <b>Asse 1.1 per i progetti di investimento (di cui all'Allegato 1.1)</b> <b>Asse 1.2 progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale (di cui all'Allegato 1.2)</b>	<b>Stanziamiento iniziale</b> <b>11.321.238,00 euro di cui</b> <b>11.200.050,00 euro</b>  <b>121.188,00 euro</b>
Asse 2 - progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale dei carichi (MMC) (di cui all'Allegato 2)	2.583.522,00 Euro
Asse 3 - progetti di bonifica da materiali contenenti amianto (di cui all'Allegato 3)	6.051.217,00 Euro
Asse 4 progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività (di cui all'Allegato 4)	412,321,00 Euro
Asse 5 progetti per le micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli (di cui all'Allegato 5)	3.420.466,00 Euro a sua volta così suddiviso:
Asse 5.1 per la generalità delle imprese agricole	2.935.660,00 euro
Asse 5.2 riservato ai giovani agricoltori, organizzati anche in forma societaria	484.806,00

# Bonus

**Per i progetti di cui agli Assi 1, 2, 3, in SICILIA, sono attribuiti 5 punti di bonus alle imprese attive nei settori ATECO 2007: A03 - (PESCA E ACQUACOLTURA) e H49 (TRASPORTO TERRESTRE E MEDIANTE CONDOTTE DI GAS E LIQUIDI)**



## AMMONTARE DEL FINANZIAMENTO

Asse 1- progetti di investimento (di cui all'Allegato 1.1 ) e progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale (di cui all'Allegato 1.2 )

Asse 2- progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale dei carichi (MMC) (di cui all'Allegato 3)

Asse 3 - progetti di bonifica da materiali contenenti amianto (di cui all'Allegato 4)

Asse 4 per i progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività (di cui all'Allegato 4)

Sull'importo delle spese ritenute ammissibili è concesso un finanziamento in conto capitale nella misura del 65%. Il finanziamento è calcolato sulle spese sostenute al netto dell'IVA.

Il finanziamento massimo erogabile è pari a 130.000,00 Euro e il finanziamento minimo ammissibile è pari a 5.000,00 Euro.

Per le imprese fino a 50 dipendenti che presentano progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale di cui all'Allegato 1.2 non è fissato il limite minimo di finanziamento.

Sull'importo delle spese ritenute ammissibili è concesso un finanziamento in conto capitale nella misura del 65%. Il finanziamento è calcolato sulle spese sostenute al netto dell'IVA.

Il finanziamento massimo erogabile è pari a **50.000,00** Euro e il finanziamento minimo ammissibile è pari a 2.000,00 Euro.

# AMMONTARE DEL FINANZIAMENTO AGRICOLTURA

Asse 5 per i progetti per le micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli (di cui all'Allegato 5)

Asse 5.1: per la generalità delle imprese agricole;

Sull'importo delle spese ritenute ammissibili ai sensi del successivo articolo 9 è concesso un finanziamento in conto capitale nella misura del:

40% per i soggetti destinatari

Il finanziamento è calcolato sulle spese sostenute al netto dell'IVA. In ogni caso, il finanziamento massimo erogabile è pari a 60.000,00 Euro; il finanziamento minimo è pari a 1.000,00 Euro.

Asse 5.2: riservato ai giovani agricoltori, organizzati anche in forma societaria

Sull'importo delle spese ritenute ammissibili è concesso un finanziamento in conto capitale nella misura del 50% .

Il finanziamento è calcolato sulle spese sostenute al netto dell'IVA. In ogni caso, il finanziamento massimo erogabile è pari a 60.000,00 Euro; il finanziamento minimo è pari a 1.000,00 Euro.

Cumulo . Progetti di investimento (1), Movimentazione manuale dei carichi (2), Bonifica amianto (3), micro e piccole imprese in specifici settori (4), produzione agricola primaria (5)

- **I finanziamenti di cui agli Assi 1, 2, 3 e 4, concedibili ai sensi dei regolamenti (UE) n.1407/2013, (UE) n.1408/2013 e (UE) n.717/2014, non sono cumulabili con altri aiuti, anche a titolo de minimis, relativamente alle stesse spese ammissibili, fatto salvo quanto previsto all'articolo 7 dell'Avviso.**
- I finanziamenti di cui **all'Asse 5 (Asse 5.1 e Asse 5.2)**, concedibili ai sensi del Regolamento (UE) n. 702/2014, **possono essere cumulati:**
  - con altri aiuti di Stato riguardanti diverse spese ammissibili individuabili;
  - in relazione alle stesse spese ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, unicamente se tale cumulo non comporta il superamento dell'intensità di aiuto pari al:
    - 40% dell'importo di spese ammissibili, per i soggetti destinatari dell'Asse 5.1 (generalità imprese agricole); o 50% dell'importo di spese ammissibili, per i soggetti destinatari dell'Asse 5.2 (giovani agricoltori). Non sono cumulabili con aiuti de minimis relativamente alle stesse spese ammissibili, se tale cumulo porta ad un'intensità di aiuto superiore alle predette percentuali.

# Soggetti destinatari dei finanziamenti

**ASSE 1 i progetti di investimento (Allegato 1.1) e progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale (Allegato 1.2)**

**Chi può partecipare ?**

**Le imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale iscritte al Registro delle imprese o all'Albo delle imprese artigiane, in possesso dei requisiti di cui all' articolo 7 dell'Avviso**

## ASSE 1. Non possono partecipare ai progetti di cui agli allegati 1.1 e 1.2 le micro e piccole imprese anche individuali che svolgono le seguenti attività

le micro e piccole imprese comprese quelle individuali, operanti nei settori Pesca (Codice Ateco 2007 A03.1) e Tessile-Confezione-Articoli in pelle e calzature (Codici Ateco 2007 C13, C14 e C15) cui è riservato lo specifico Allegato 4



le micro e piccole imprese comprese quelle individuali, operanti nel settore della **produzione agricola primaria** dei prodotti agricoli, in attuazione dell'articolo 1, commi 862 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è riservato lo specifico Asse 5 Allegato 6

# Definizione di piccola impresa e micro impresa ai sensi del D.M. 18 aprile 2005



## PICCOLA IMPRESA

ha meno di 50 occupati (per occupati si intendono i dipendenti dell'impresa a tempo determinato o indeterminato, iscritti nel libro matricola dell'impresa e legati all'impresa da forme contrattuali che prevedono il vincolo di dipendenza, fatta eccezione di quelli posti in cassa integrazione straordinaria)

ha un fatturato annuo (l'importo netto del volume d'affari diminuito degli sconti concessi sulle vendite nonché dell'imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte direttamente connesse con il volume d'affari) oppure un totale di bilancio annuo (ovvero totale dell'attivo patrimoniale) non superiore a 10 milioni di euro.

### MICRO IMPRESA

a) ha meno di 10 occupati,

e b) ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

### PRODOTTI AGRICOLI

Articolo 2, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013

Per «prodotti agricoli» si intendono i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura disciplinati dal regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio

- le imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale iscritte al Registro delle Imprese o all'Albo delle imprese artigiane, in possesso dei requisiti di cui all' articolo 7 dell'Avviso;
- **i seguenti enti del terzo settore**, ai sensi del d.lgs. n.117/2017, in possesso dei requisiti di cui al citato articolo 7 e iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore ai sensi del d.lgs. n.117/2017:
  - organizzazioni di volontariato (ODV);
  - associazioni di promozioni sociali (APS);
  - enti del terzo settore di natura non commerciale già Onlus;
  - cooperative sociali e consorzi costituiti interamente da cooperative sociali;
  - imprese sociali di cui al d.lgs. n.112/2017, come modificato dal d.lgs. N. 95/2018

## Asse 2: Progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale dei carichi (MMC) (Allegato 2 ) Enti del terzo settore

- Nelle more dell'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore gli enti del terzo settore devono risultare iscritti, alla data di pubblicazione dell'Avviso, ai **registri delle associazioni di promozione sociale nazionale e/o registri delle organizzazioni di volontariato delle regioni**; per gli enti del terzo settore di natura non commerciale già Onlus il requisito si intende soddisfatto attraverso l'iscrizione all'anagrafe delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus).
- Per le imprese sociali, ai sensi dell'articolo 11 del d.lgs. n.117/2017, l'iscrizione al Registro delle imprese soddisfa il requisito dell'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore.
- Per le cooperative sociali e consorzi costituiti interamente da cooperative sociali, il requisito è soddisfatto con l'iscrizione nell'apposito **Albo delle società cooperative** presso il Registro delle Imprese.
- Il possesso del requisito dell'iscrizione ai registri deve essere mantenuto anche successivamente alla presentazione della domanda fino alla realizzazione del progetto ed alla sua rendicontazione. La cancellazione dai citati registri (incluso il Registro unico che sarà istituito ai sensi dell'articolo 53 del d.lgs. n.117/2017) potrà comportare l'immediata decadenza dal beneficio e la conseguente revoca del finanziamento

## ASSE 2. Non possono partecipare ai progetti di cui all'Asse 2 (MMC), allegato 2 le micro e piccole imprese anche individuali che svolgono le seguenti attività

le micro e piccole imprese comprese quelle individuali, operanti nei settori Pesca (Codice Ateco 2007 A03.1) e Tessile-Confezione-Articoli in pelle e calzature (Codici Ateco 2007 C13, C14 e C15) cui è riservato lo specifico Allegato 4



le micro e piccole imprese comprese quelle individuali, operanti nel settore della **produzione agricola primaria** dei prodotti agricoli, in attuazione dell'articolo 1, commi 862 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è riservato lo specifico Asse 5 Allegato 6

# Soggetti destinatari dei finanziamenti

**ASSE 3 PROGETTI di bonifica da materiali contenenti amianto**  
(Allegato 3)

**Chi può partecipare ?**

**Le imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale iscritte al Registro delle imprese o all'Albo delle imprese artigiane, in possesso dei requisiti di cui all' articolo 7 dell'Avviso**



le micro e piccole imprese comprese quelle individuali, operanti nel settore della **produzione agricola primaria** dei prodotti agricoli, cui è riservato lo specifico Asse 5 Allegato 5

**ASSE 4. Possono partecipare ai progetti di cui all'Asse 4 allegato 4 le micro e piccole imprese anche individuali ubicate su tutto il territorio nazionale, iscritte al R.I. o Albo Imprese artigiane che svolgono le seguenti attività**

Settori Pesca (Codice Ateco 2007 A03.1) e Tessile-Confezione-Articoli in pelle e calzature (Codici Ateco 2007 C13, C14 e C15)



## ASSE 5. Possono partecipare ai progetti di cui all'Asse 5 , allegato 5



le micro e piccole imprese comprese quelle individuali, operanti nel settore della **produzione agricola primaria** dei prodotti agricoli, iscritte nella sezione speciale (Imprenditori agricoli, Coltivatori diretti, Imprese agricole) del Registro delle Imprese o all'Albo delle società cooperative di lavoro agricolo, in possesso dei requisiti di cui all' articolo 7 dell'Avviso, della qualifica di imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del codice civile e titolari di partita IVA in campo agricolo, qualificate come:  Impresa individuale,  Società agricola,  Società cooperativa.

# Giovane agricoltore

il titolare deve possedere la qualifica di **imprenditore agricolo ed un'età non superiore ai quarant'anni** alla data di chiusura della procedura informatica per la compilazione delle domande



**Società semplici, in nome collettivo e cooperative:**

almeno i due terzi dei soci devono possedere la qualifica di **imprenditore agricolo e un'età non superiore ai quarant'anni** alla data di chiusura della procedura informatica per la compilazione delle domande.

Per le **società in accomandita semplice** la qualifica di imprenditore agricolo e un'età non superiore ai quarant'anni può essere posseduta anche dal solo socio accomandatario; in caso di due o più soci accomandatari si applica il criterio dei due terzi.

## Società di capitali in agricoltura

I conferimenti dei giovani agricoltori con qualifica di imprenditore agricolo ed età non superiore ai quarant'anni alla data di chiusura della procedura informatica per la compilazione delle domande devono costituire oltre il 50 per cento del capitale sociale e gli organi di amministrazione della società devono essere costituiti in maggioranza da giovani agricoltori con qualifica di imprenditore agricolo ed età non superiore ai quarant'anni alla data di chiusura della procedura informatica per la compilazione delle domande.



## Requisiti dei destinatari e condizioni di ammissibilità

**Al momento della domanda, l'impresa richiedente deve soddisfare, a pena di esclusione, i seguenti requisiti**

avere attiva nel territorio di questa Regione l'unità produttiva per la quale intende realizzare il progetto. Per le imprese di armamento, relativamente a progetti riguardanti navi e imbarcazioni, l'unità produttiva è la nave/imbarcazione; la Sede Inail competente è quella nel cui ambito territoriale insiste la sede legale dell'armatore;

essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti non essendo in stato di scioglimento o liquidazione volontaria, né sottoposta ad alcuna procedura concorsuale, (fall.liq. Coatta amm., concordato prev., amm. Contr. o straordinaria)

· essere assoggettata e in regola con gli obblighi assicurativi e contributivi di cui al Documento unico di regolarità contributiva

essere regolarmente iscritti negli appositi registri o albi nazionali, regionali e provinciali, in data non successiva alla pubblicazione dell'Avviso

Non aver ottenuto il provvedimento di ammissione al contributo per uno degli Avvisi pubblici INAIL 2015, 2016, 2017 per gli incentivi alle imprese per la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro; per le imprese agricole Isi Agricoltura 2016 e Avviso Isi 2017

**Al momento della domanda, l'impresa richiedente deve soddisfare, a pena di esclusione, i seguenti requisiti**

Per tutti i soggetti destinatari, escluse le micro e piccole imprese operanti nella produzione agricola primaria dei prodotti agricoli:

- non aver chiesto e non aver ricevuto altri finanziamenti pubblici sul progetto oggetto della domanda; non costituisce causa di esclusione l'accesso ai benefici derivanti da interventi pubblici di garanzia sul credito.

**Al momento della domanda, l'impresa richiedente deve soddisfare, a pena di esclusione, i seguenti requisiti**

**Per le sole micro e piccole imprese operanti nella produzione agricola primaria dei prodotti agricoli i cui finanziamenti sono erogati nel rispetto del regolamento (UE) 702/2014:**

non rientrare fra coloro che sono destinatari di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno conformemente a quanto indicato all'articolo 1, paragrafo 5, del Regolamento (UE) n. 702/2014 (a tale riguardo l'impresa dovrà compilare la dichiarazione di cui al Modulo D-aiuti allegato al presente Avviso);

di non aver chiesto né aver ricevuto altri contributi pubblici regionali, nazionali e unionali, sul progetto oggetto della domanda il cui cumulo comporti il superamento dell'intensità dell'aiuto ammissibile così come definita all'articolo 5 dell'Avviso (a tale riguardo l'impresa dovrà compilare la dichiarazione di cui al Modulo D-cumulo allegato al presente Avviso);


o non essere un'impresa in difficoltà così come definita all'articolo 2 (14) del Regolamento (UE) n. 702/2014.

# Quando un'impresa agricola è in difficoltà ?

Un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:



a) nel caso di una società a responsabilità limitata (diversa da una PMI costituitasi da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto.



b) nel caso di una società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diversa da una PMI costituitasi da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate.

# Quando un'impresa agricola è in difficoltà ?

c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;



d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;



e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:

- il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5 e
- il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0;



Nel caso in cui il soggetto destinatario del finanziamento per il medesimo progetto oggetto del finanziamento voglia ricorrere anche al riconoscimento di agevolazioni fiscali sarà cura dello stesso verificarne con l'Amministrazione finanziaria la compatibilità ai sensi della normativa fiscale vigente in materia



# Requisiti soggettivi

Il titolare o, per quanto riguarda le imprese costituite in forma societaria o per gli enti del terzo settore, il legale rappresentante **non deve aver riportato condanne con sentenza passata in giudicato** per i delitti di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbia determinato una malattia professionale, salvo che sia intervenuta riabilitazione ai sensi degli articoli 178 e seguenti del codice penale o il reato sia dichiarato estinto con provvedimento del giudice dell'esecuzione.



# Requisiti soggettivi

**Tutti i requisiti e le condizioni di ammissibilità devono essere mantenuti anche successivamente alla presentazione della domanda fino alla realizzazione del progetto ed alla sua rendicontazione.**

È richiesta altresì la sottoscrizione da parte dei soggetti beneficiari del **"Patto di integrità" (Modulo G)** di cui alla determina del Presidente dell'Inail n. 524 del 17 dicembre 2018.

I soggetti destinatari dovranno altresì aver effettuato la verifica del rispetto delle condizioni poste dai regolamenti europei di cui all'articolo 2 dell' Avviso, applicabili al settore produttivo di appartenenza e avere pertanto titolo a presentare domanda di finanziamento per l'importo richiesto.



## Verifica tecnico amministrativa con esito positivo, o parzialmente positivo- Controllo De minimis

La Sede INAIL territorialmente competente, prima di emettere il provvedimento di concessione procederà ad un controllo del rispetto delle condizioni poste dal regolamento “de minimis” applicabile al settore produttivo di appartenenza dell’impresa richiedente il contributo.

**Modalità della verifica:** consultazione del Registro nazionale degli aiuti di stato, istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico e richiesta all’impresa, tramite posta elettronica certificata, di produrre entro il termine di 20 giorni decorrente dal ricevimento della relativa richiesta, la dichiarazione sul “de minimis” redatta utilizzando i moduli D-1407, D-1408, D-717



## Il finanziamento richiesto sommato a quelli già concessi all'impresa nei tre esercizi finanziari di osservazione non deve superare il limite massimo previsto

- Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, *relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis*. Ai sensi di tale regolamento l'importo complessivo degli aiuti *de minimis* concessi a un'impresa unica non deve superare i **200.000,00 Euro nell'arco di tre esercizi finanziari** (100.000,00 Euro per le imprese attive nel settore del trasporto su strada);
- Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, *relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo come modificato dal Regolamento n. 316/2019*. Ai sensi di tale regolamento l'importo complessivo degli aiuti *de minimis* concessi a un'impresa unica **non deve superare i 20.000,00 Euro nell'arco di tre esercizi finanziari**;
- Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014, *relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore della pesca e dell'acquacoltura*. Ai sensi di tale regolamento l'importo complessivo degli **aiuti de minimis concessi a un'impresa unica non deve superare i 30.000,00 Euro nell'arco di tre esercizi finanziari**.

## Definizione di impresa unica ai sensi dell'art. 2 c.2 Regolamento n. 1407/2013

Si intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la **maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci** di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di **nominare o revocare la maggioranza** dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di **esercitare un'influenza dominante** su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa **controlla** da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

## Le domande devono essere presentate in modalità telematica, secondo le seguenti 3 fasi successive:

- 1. **accesso alla procedura online e compilazione della domanda;**
- 2. **invio della domanda online;**
- 3. conferma della domanda on line tramite l'invio del modulo di domanda (Modulo A) e **invio della documentazione** a completamento della domanda da effettuarsi nei tempi e con le modalità indicati negli articoli 18 e 27 dell'Avviso .

Prerequisito necessario per accedere alla procedura di compilazione della domanda è che l'impresa sia in possesso delle **credenziali di accesso** ai servizi online Inail (Nome Utente e Password). Registrazione sul portale Inail almeno 2 giorni lavorativi prima della chiusura della procedura informatica per la compilazione delle domande.



# Compilazione della domanda e gestione del rapporto assicurativo

- **Domanda associata a Rapporto Assicurativo gestito da Inail.** Se la domanda di finanziamento è presentata in relazione alle lavorazioni ricomprese nell'art. 1 di cui al Titolo I del d.p.r. n.1124/1965 il soggetto che deve essere titolare di una posizione assicurativa attiva presso Inail può accedere, esclusivamente, agli Assi da 1 a 4, per quest'ultimo deve essere rispettata la dimensione di micro e piccola impresa e l'appartenenza allo specifico settore (Codice Ateco 2007: A03.1, C13, C14, C15). Per le domande associate alla posizione assicurativa Inail è esclusa la partecipazione all'Asse 5.
- **Domanda associata a Rapporto Assicurativo gestito da Inps (gestione Agricoltura).** Se la domanda di finanziamento è presentata in relazione alle lavorazioni ricomprese negli articoli 206, 207 e 208 di cui al Titolo II del d.p.r. n.1124/1965, il soggetto che versa presso Inps i contributi per l'assicurazione Inail in forma unificata con quelli di altra natura previdenziale potrà accedere:
  - o se micro e piccola impresa agricola (Ateco 2007 A 01.xx) solo all'ASSE 5, dedicato esclusivamente a queste tipologie di imprese;
  - o se impresa agricola di medie o grandi dimensioni, (Ateco 2007 A01.xx) o appartenente al settore della silvicoltura o forestale (Ateco 2007 A02.xx) di qualunque dimensione, agli Assi da 1 a 3.

# COMPILAZIONE DELLA DOMANDA

**Dall'11 aprile 2019 e inderogabilmente fino alle ore 18:00 del giorno 30 maggio 2019** sul sito [www.inail.it](http://www.inail.it) – sezione “accedi ai servizi online” – i soggetti destinatari registrati avranno a disposizione una procedura informatica che consentirà loro, attraverso la compilazione di campi obbligatori, di:

- effettuare simulazioni relative al progetto da presentare;
- verificare il raggiungimento della soglia di ammissibilità;
- salvare la domanda inserita;
- effettuare la registrazione della propria domanda attraverso l'apposita funzione presente in procedura tramite il tasto “INVIA”.



# L'INVIO DELLA DOMANDA ON LINE

Dal 6 giugno 2019 i soggetti destinatari che:

- hanno raggiunto o superato la soglia minima di ammissibilità prevista;
- hanno salvato definitivamente la propria domanda effettuandone la registrazione attraverso l'apposita funzione presente in procedura tramite il tasto "INVIA";
- soddisfano i requisiti previsti per il rilascio del codice identificativo;

potranno accedere all'interno della procedura informatica per effettuare il **download del proprio codice identificativo** che le identificherà in maniera univoca. La stessa procedura, mediante un'apposita funzionalità, rilascerà un documento contenente tale codice che dovrà essere custodito dall'impresa ed utilizzato nel giorno dedicato all'inoltro telematico



## Invio della domanda online

Le imprese potranno inviare attraverso lo sportello informatico la domanda di ammissione al finanziamento, utilizzando il codice identificativo attribuito alla propria domanda e ottenuto mediante la procedura di download di cui all'articolo 13 dell'Avviso.

Il codice identificativo, dopo l'invio telematico della relativa domanda, sarà annullato dallo sportello informatico e pertanto non sarà più utilizzabile.

Lo sportello informatico collocherà le domande in ordine cronologico di arrivo sulla base dell'orario registrato dai sistemi informatici Inail. Al termine di ogni singola registrazione l'utente visualizzerà un messaggio che attesta la corretta presa in carico dell'invio.

Le date e gli orari dell'apertura e della chiusura dello sportello informatico per l'invio delle domande, saranno pubblicati sul sito [www.inail.it](http://www.inail.it) a partire dal 6 giugno 2019.

Le suddette date potranno essere differenziate, per ambiti territoriali, in base al numero di domande pervenute e alla loro distribuzione territoriale.

Le regole tecniche per l'inoltro delle domande online saranno pubblicate sul sito [www.inail.it](http://www.inail.it) almeno una settimana prima della data di apertura dello sportello informatico

# LA TRASMISSIONE DEGLI ELENCHI

Entro 14 giorni dal giorno di ultimazione della fase di invio delle domande on line sul sito [www.inail.it](http://www.inail.it) verranno pubblicati gli elenchi provvisori in ordine cronologico di tutte le domande inoltrate con evidenza di quelle:

- collocate in posizione utile per l'ammissibilità al finanziamento, ovvero fino alla capienza della dotazione finanziaria di cui all'articolo 4 dell'Avviso, che dovranno essere convalidate tramite l'invio del modulo di domanda (Modulo A) e della documentazione a suo completamento da effettuarsi nei tempi e con le modalità indicate negli articoli 18 e 27;

- risultate provvisoriamente non ammissibili per carenza di fondi.



# DECADENZA DELLA DOMANDA E SCORRIMENTO DEGLI ELENCHI

Ai soggetti destinatari, la cui domanda negli elenchi provvisori è collocata in posizione utile per l'ammissibilità al finanziamento, che non avranno provveduto ad inviare il modulo di domanda (Modulo A) e la documentazione a suo completamento entro la scadenza dei 30 giorni, prevista dall'articolo 18 dell'Avviso, verrà inviata, via pec all'indirizzo indicato nella domanda on line, entro i 10 giorni successivi alla suddetta scadenza, formale comunicazione della decadenza della propria domanda on line.


Le risorse economiche che si renderanno disponibili a seguito della suddetta decadenza saranno riassegnate nell'ambito della redistribuzione di cui all'articolo 4 dell'Avviso.



# PUBBLICAZIONE ELENCHI DEFINITIVI

Saranno pubblicati sul sito [www.inail.it](http://www.inail.it), gli elenchi cronologici definitivi in cui verrà data evidenza delle domande:


- collocate in posizione utile per l'ammissibilità al finanziamento;
- decadute per mancato invio del modulo di domanda (Modulo A) e della documentazione a suo completamento nei tempi e con le modalità indicati nei successivi articoli 18 e 27;
- subentrate, in posizione utile per l'ammissibilità al finanziamento, che dovranno essere convalidate tramite l'invio del modulo di domanda (Modulo A) e della documentazione a suo completamento entro il termine di 30 giorni a pena di decadenza;
- risultate definitivamente non ammissibili al finanziamento per carenza di fondi.



## *Criteria di precedenza a parità di posizione*

Nel caso di ex aequo delle domande collocate nell'ultima posizione di ciascun elenco cronologico utile per l'ammissibilità al finanziamento l'ordine viene stabilito secondo i seguenti criteri da applicarsi nella sequenza sottoindicata:

- finanziamento richiesto minore;
- importo del progetto maggiore;
- data iscrizione alla CCIAA o agli appositi registri meno recente;
- possesso del rating di legalità di cui al decreto 20 febbraio 2014 n. 57 -MEF-MISE - Regolamento concernente l'individuazione delle modalità in base alle quali si tiene conto del rating di legalità attribuito alle imprese ai fini della concessione di finanziamenti per le imprese con fatturato superiore a 2 milioni di Euro.



Pertanto beneficeranno del finanziamento le imprese che, ordinate in base agli ulteriori criteri descritti, rientreranno nei limiti delle risorse disponibili.

Le imprese collocate in posizione utile per il finanziamento nell'elenco cronologico di cui all'articolo 14 del presente Avviso potranno avvalersi dell'assistenza delle Sedi Inail competenti per territorio per tutta la durata del procedimento, a partire dalla fase di invio della documentazione a completamento della domanda

# LA VERIFICA TECNICO AMMINISTRATIVA

Nel rispetto del termine di centoventi giorni decorrente dalla scadenza dei trenta giorni di cui all'articolo 18, l'Inail procederà al riscontro di quanto inviato dall'impresa allo scopo di verificare l'effettiva sussistenza di tutti gli elementi dichiarati nella domanda online e la corrispondenza con i parametri che hanno determinato l'attribuzione dei punteggi; qualora l'Inail non riscontri tale corrispondenza potrà procedere al ricalcolo del punteggio.

Espletata la suddetta verifica, la Sede Inail territorialmente competente, qualora ravvisi la mancanza di uno o più dei documenti richiesti o la non corrispondenza di uno o più dei documenti trasmessi ai requisiti previsti dal presente Avviso,, invita l'impresa a **integrare la documentazione e/o a fornire chiarimenti**. L'impresa dovrà provvedere a ottemperare alla richiesta di integrazione dei documenti entro e non oltre il termine di trenta giorni decorrenti dalla data di ricevimento del suddetto invito.

# LA SOSPENSIONE DEI TERMINI DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

I termini di conclusione del procedimento sono sospesi dalla data di spedizione della richiesta di integrazione documentale e/o chiarimenti sino a quella di ricevimento dei documenti integrativi e/o chiarimenti e, comunque, per non più di trenta giorni.

Completata l'istruttoria, la Sede Inail territorialmente competente comunicherà il provvedimento relativo all'esito della verifica all'impresa richiedente.

Le imprese la cui domanda sia stata dichiarata non ammessa, anche solo parzialmente, potranno presentare osservazioni, tramite posta elettronica certificata, entro dieci giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, chiedendo il riesame.

I termini sono altresì sospesi dalla data di spedizione del provvedimento di non ammissione, anche solo parziale, fino all'eventuale ricevimento delle osservazioni e, comunque, per non più di dieci giorni. In quest'ultimo caso, la fase di verifica dovrà concludersi entro sessanta giorni dalla data di ricezione delle osservazioni.


La Sede Inail territorialmente competente comunica il provvedimento motivato circa l'esito della valutazione delle osservazioni presentate nonché della conseguente ammissione, non ammissione o parziale ammissione.

# ANTICIPAZIONE PARZIALE DEL FINANZIAMENTO

L'anticipazione del finanziamento non è concessa in caso di noleggio con patto di acquisto.

L'impresa il cui progetto comporti un finanziamento di ammontare pari o superiore a 30.000,00 Euro può richiedere un'anticipazione fino al 50% dell'importo del finanziamento stesso, compilando l'apposita sezione del modulo di domanda online.

Tale richiesta verrà accettata a seguito di eventuale esito positivo della verifica di cui all'articolo 19. In questo caso, all'impresa, con la comunicazione di ammissione al finanziamento, verrà richiesto di costituire a favore dell'Inail fideiussione bancaria o assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta



## CARATTERISTICHE DELLA FIDEIUSSIONE

Sono accettate esclusivamente fideiussioni rilasciate da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La fideiussione può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo ex articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni



## CARATTERISTICHE DELLA FIDEIUSSIONE

La fideiussione dovrà essere costituita per un importo corrispondente **all'ammontare dell'anticipazione richiesta (fino al 50% del finanziamento) maggiorato del 10%** e prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'articolo 1944 del Codice civile e la rinuncia alle eccezioni di cui agli articoli 1945 e 1957 del Codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta da parte dell'Inail.



# L'efficacia della garanzia fideiussoria

L'efficacia della garanzia dovrà avere una durata di un anno. La decadenza si verificherà decorsi novanta giorni dalla scadenza del termine previsto per la realizzazione e rendicontazione del progetto, senza che l'Istituto abbia chiesto il pagamento.

L'impresa deve far pervenire alla Sede Inail territorialmente competente (vedi Allegato 6 dell'Avviso) la fideiussione entro i sessanta giorni successivi al ricevimento della comunicazione di esito positivo della verifica di cui all'articolo 19 dell' Avviso, con le modalità previste dal successivo articolo 27.

In caso di mancato ricevimento della fideiussione non verrà dato seguito alla richiesta di anticipazione.

La fideiussione sarà restituita dall'Inail entro quindici giorni dalla data di emissione del mandato di pagamento del saldo del finanziamento.

Uno schema di riferimento per tale fideiussione è riportato nell'Allegato 7 dell' Avviso

In caso di ammissione al finanziamento, il progetto deve essere realizzato (e rendicontato) **entro 365 giorni** decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione di esito positivo della verifica di cui all'articolo 19 dell'Avviso, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 9 con riferimento ai progetti che hanno inizio a partire dal 31 maggio 2019.

Ai fini del riscontro del termine di 365 gg. di cui sopra fa fede la data della predetta comunicazione inviata da Inail.

Nel termine suddetto sono ricompresi i tempi necessari per l'ottenimento delle autorizzazioni o certificazioni richieste negli Allegati 1.1,1.2, 2, 3, 4 e 5

**Il termine per la realizzazione del progetto (e per la rendicontazione) è prorogabile su richiesta motivata dell'impresa per un periodo non superiore a sei mesi.**

Nel caso di concessione della proroga, l'impresa che ha beneficiato dell'anticipazione del finanziamento dovrà presentare, a copertura dell'ulteriore periodo concesso, una integrazione della garanzia fideiussoria già costituita per l'anticipazione del finanziamento stesso.

L'inosservanza del predetto termine di 365 gg. ovvero di quello di proroga concesso, determina la revoca del provvedimento di ammissione e, nel caso in cui sia stata concessa l'anticipazione, l'escussione della fideiussione.

# Acquisto tramite noleggio con patto di acquisto

Nel caso di acquisto tramite noleggio con patto di acquisto, disposto esclusivamente per i finanziamenti di cui all'Asse 5 (5.1 e 5.2 - progetti per le micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli), conformemente alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, il progetto dovrà essere realizzato entro 365 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione di esito positivo della verifica di cui all'articolo 19 del presente Avviso.

Il trasferimento della proprietà all'impresa/ente richiedente il contributo dovrà avvenire entro il suddetto termine di 365 giorni.

Ai fini del riscontro del termine dei 365 giorni di cui sopra fa fede la data della predetta comunicazione inviata da Inail.

L'inosservanza del predetto termine di 365 giorni determina la revoca del provvedimento di ammissione.



# MODALITA' DI RENDICONTAZIONE ED EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO



Ai fini dell'erogazione del finanziamento l'impresa deve inoltrare alla Sede Inail territorialmente competente (Allegato 6), la documentazione specificata negli Allegati 1.1,1.2, 2 3,4, 5 , entro il termine di cui al precedente articolo 21 e con le modalità previste dall'articolo 27 dell' Avviso.



Ai fini del rispetto del termine di cui sopra sarà valida la data di invio del messaggio di posta elettronica certificata con il quale si inoltra la documentazione.

La verifica della documentazione attestante la realizzazione del progetto (ad esempio, fatture, ricevute, ...) sarà completata entro novanta giorni dal ricevimento della stessa, decorsi i quali, una volta espletata la suddetta verifica, la Sede Inail territorialmente competente comunicherà il provvedimento relativo all'esito di tale verifica all'impresa richiedente

Le copie conformi delle fatture, firmate dal titolare o legale rappresentante dell'impresa/ente richiedente devono:

attestare le spese sostenute per il progetto, distinguendo le spese tecniche e assimilabili dalle spese per la realizzazione dell'intervento; riportare la descrizione chiara e precisa delle spese sostenute per consentire l'immediata riconducibilità delle stesse alle voci del preventivo relativo all'intervento realizzato; riportare il numero del Codice unico di progetto (CUP) attribuito e comunicato da Inail con il provvedimento relativo all'esito della verifica tecnico amministrativa di cui all'articolo 19 del presente Avviso;

- lo stralcio dell'estratto conto deve riportare gli addebiti dei pagamenti effettuati ai vari fornitori;
- i progetti, i certificati di regolare esecuzione o collaudo e gli altri atti professionali devono essere firmati da un tecnico abilitato;
- nel caso di progetti che comprendono una delle buone prassi selezionate ai fini del presente Avviso, la documentazione richiesta è costituita da evidenze della sua applicazione;
- nel caso in cui una certificazione di un ente pubblico non sia stata rilasciata entro 12 mesi dalla data di ricezione della comunicazione di ammissione al finanziamento, il soggetto destinatario dovrà dimostrare di aver inoltrato la relativa richiesta in data certa e comunque in tempo utile a che l'ente potesse procedere al rilascio entro il dodicesimo mese.

## La carenza di documenti e la richiesta di integrazioni e/o chiarimenti

La Sede Inail territorialmente competente, qualora ravvisi la mancanza di uno o più dei documenti richiesti o la non corrispondenza di uno o più dei documenti trasmessi ai requisiti richiesti dal presente Avviso, invita l'impresa a integrare la documentazione e/o a fornire chiarimenti. **L'impresa dovrà provvedere a ottemperare a quanto richiesto entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data di ricevimento del suddetto invito.** I termini di conclusione del procedimento sono sospesi dalla data di spedizione della richiesta di integrazione documentale e/o chiarimenti sino a quella di ricevimento dei documenti integrativi e/o chiarimenti e, comunque, per non più di trenta giorni.

In caso di esito positivo dell'istruttoria, l'Inail disporrà quanto necessario per l'erogazione del finanziamento



# Quando il finanziamento è dichiarato non erogabile

In caso di esito negativo le imprese il cui finanziamento sia stato dichiarato non erogabile, anche solo parzialmente, potranno presentare osservazioni tramite posta elettronica certificata entro dieci giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, chiedendo il riesame. I termini sono sospesi dalla data di spedizione del provvedimento di non concessione del finanziamento, anche solo parziale, fino all'eventuale ricevimento delle osservazioni e, comunque, per non più di dieci giorni. In quest'ultimo caso, la fase di verifica dovrà concludersi entro sessanta giorni dalla data di ricezione delle osservazioni.

La Sede Inail territorialmente competente comunica il provvedimento motivato circa l'esito della valutazione delle osservazioni presentate nonché della conseguente erogazione, non erogazione o parziale erogazione del finanziamento.

# Gli obblighi dei soggetti beneficiari

- a) **comunicare** tempestivamente eventuali variazioni di sede e deliberazioni di liquidazione volontaria dell'impresa richiedente;
- b) **curare la conservazione** della documentazione amministrativa, tecnica, contabile relativa al finanziamento, separata dagli altri atti amministrativi di impresa, per i cinque anni successivi alla data di erogazione della rata di saldo del finanziamento;
- c) **non alienare, né cedere, né distrarre** i beni acquistati o realizzati nell'ambito del progetto prima dei due anni successivi alla data di erogazione del saldo;
- d) per progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale (Allegato 2) mantenere il modello organizzativo per i tre anni successivi alla data di erogazione del saldo del finanziamento. In caso di certificazione la stessa va mantenuta per un triennio a decorrere dalla data della certificazione;
- e) rendere **tracciabili** tutti i movimenti finanziari relativi al presente finanziamento che pertanto dovranno essere registrati su un conto corrente bancario o postale riconducibile alla sola impresa, indicato in sede di domanda online ed oggetto di tempestiva comunicazione alla Sede Inail competente (Allegato 6) in caso di variazione, nonché effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale. La causale del bonifico deve contenere gli estremi della/e fattura/e e la dicitura "Avviso Inail ISI 2018 e Cup»

# VERIFICHE E REVOCHE

L'Inail si riserva di effettuare, mediante la consultazione diretta degli archivi delle amministrazioni certificanti, anche con controlli in loco, tutte le verifiche opportune sulle autocertificazioni e sulle documentazioni prodotte dall'impresa e sulla conformità dell'intervento eseguito rispetto a quanto progettato.

I soggetti beneficiari sono tenuti a consentire al personale Inail incaricato l'accesso ed i controlli relativi all'esecuzione del progetto oggetto del finanziamento nonché alla relativa documentazione amministrativa, tecnica, contabile

La Sede Inail territorialmente competente procederà alla revoca del finanziamento in caso di accertamento di inosservanze delle disposizioni previste dal presente Avviso o per il venir meno, a causa di fatti imputabili al richiedente e non sanabili, di uno o più requisiti determinanti per la concessione del finanziamento.

La revoca del finanziamento determinerà l'avvio della procedura di recupero dell'importo erogato, maggiorato dei relativi interessi al tasso di riferimento vigente alla data di emissione del mandato di pagamento del finanziamento.

Le risorse che si rendessero disponibili a seguito di revoca potranno essere destinate all'incremento di successivi Avvisi pubblici

Salvo quanto espressamente previsto dall' Avviso in merito alle comunicazioni a mezzo pubblicazione sul sito, tutte le comunicazioni per le imprese saranno inviate da Inail all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) che l'impresa avrà indicato in fase di domanda online. È consentito alle imprese di indicare, oltre al proprio indirizzo PEC, un ulteriore indirizzo di posta elettronica certificata di associazione datoriale o di altro intermediario. L'impresa è tenuta a comunicare tempestivamente all'Inail ogni variazione del proprio indirizzo PEC per tutta la durata del progetto e comunque fino all'erogazione del finanziamento.

L'impresa si assume la responsabilità della validità, in conformità alla normativa vigente, dell'indirizzo di posta indicato in sede di inserimento della domanda nonché a seguito di variazioni; pertanto l'Inail non risponderà in nessun caso per mancati recapiti in caso di invio di informazioni/comunicazioni a indirizzi comunicati dalle imprese e che risultino non corretti o non validi o non corrispondenti a gestori di Posta Elettronica Certificata. La documentazione di cui all'articolo 18 dell'Avviso "documentazione a conferma e completamento della domanda" dovrà pervenire all'Inail con modalità telematica attraverso l'apposita funzione di upload/caricamento presente nella procedura per la compilazione della domanda online. Il sistema rilascerà ricevuta dell'avvenuta ricezione

L'istanza e tutti i documenti che prevedono una firma per sottoscrizione sono considerati regolari se la copia per immagine (.pdf) del cartaceo recante la firma autografa di sottoscrizione è accompagnata dalla copia del documento di riconoscimento dell'autore stesso.

Le istruzioni per l'upload/caricamento della documentazione saranno rese disponibili sul sito [www.inail.it](http://www.inail.it).

La documentazione di cui agli Articoli 19 e 22 dell'Avviso potrà essere inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata della Sede Inail di competenza (v. Allegato 6 secondo le prescrizioni di seguito riportate).

Nell'oggetto del messaggio dovrà essere riportato il numero di protocollo attribuito alla domanda oltre alla dicitura prescritta.

A ogni singolo documento previsto dall'Avviso dovrà corrispondere un singolo allegato.

Il messaggio di posta elettronica certificata, comprensivo degli allegati, dovrà avere una dimensione massima di 30 Mb.

Nel caso di superamento delle suddette dimensioni di 30 Mb le imprese potranno inviare più messaggi di posta elettronica certificata aggiungendo, nell'oggetto di ciascun messaggio, il numero progressivo di invio e il numero totale di invii secondo il formato "i/t"

L'invio di istanze e documenti è considerato regolare quando è effettuato nelle seguenti modalità:

Il documento è sottoscritto con firma digitale di colui che ne risulti essere l'autore  
– in tal caso non è necessario, ai fini della validità, che il documento sia inviato dalla PEC dello stesso soggetto,



- il documento, anche se privo di firma digitale, è trasmesso dalla casella PEC di colui che risulta esserne l'autore,



- il documento è spedito da casella di posta elettronica di soggetto diverso dall'autore, ma è costituito da copia per immagine (PDF) del cartaceo recante firma autografa di sottoscrizione ed è accompagnato da copia di documento di riconoscimento dell'autore stesso.

## Riepilogo delle scadenze

